



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: 201° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Svolgimento del periodo di applicazione pratica.

All. 2

| | |
|---|-----------|
| A TUTTI GLI UFFICI E REPARTI | LORO SEDI |
| ALLA SCUOLA ALLIEVI AGENTI | PIACENZA |
| ALLA SCUOLA POL.G.A.I. | BRESCIA |
| e, p.c. ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Ufficio Relazioni Esterne – Sito Web Polizia di Stato | ROMA |
| ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | ROMA |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO | ROMA |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE | ROMA |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE | ROMA |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE | SEDE |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE | SEDE |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA ROMA

Il prossimo 3 dicembre avrà termine la fase residenziale del corso in oggetto indicato, iniziato il 04 aprile 2018, presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza e la Scuola Pol.G.A.I. di Brescia.

Gli Allievi Agenti, al termine del primo semestre (svolto dal 04 aprile al 03 ottobre 2018), riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono stati nominati Agenti in prova ed hanno acquisito la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e, pertanto, è stato loro consegnato l'armamento in dotazione individuale, la placca ed il tesserino di riconoscimento. Nella prima fase del secondo semestre (04 ottobre – 03 dicembre 2018), gli Agenti in Prova stanno completando la formazione presso l'Istituto di Istruzione, sosterranno le prove d'esame ed otterranno la conferma del giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Al riguardo si segnala che, in linea di massima, tutti i frequentatori hanno conseguito le abilitazioni di cui alla tabella allegata (**all.to 1**).

Nell'ultimo periodo del corso (**04 dicembre 2018 – 03 aprile 2019**), i medesimi sono chiamati a svolgere il **periodo di applicazione pratica** presso gli Uffici e Reparti dell'Amministrazione cui sono assegnati ed ove, al termine di tale periodo, nominati Agenti della Polizia di Stato, proseguiranno l'attività di servizio.

Con decreto del Signor Capo della Polizia nr. RMGI10 / C.1.E (201° corso FRM Agente)/6472 del 26.03.2018, istitutivo del corso in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, sono state definite anche le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica in argomento previsto dall'art. 6 bis - commi 1,4,5,6 e art. 6 ter – comma 1 lett. e) del D.P.R. 335/1982 (**all.to 2**).

In particolare, è previsto che in questo periodo, volto al completamento della formazione professionale, gli Agenti in prova, affiancati da personale esperto, espletino tutte quelle attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli Assistenti e Agenti della Polizia di Stato, in relazione alle esigenze di servizio del Reparto o dell'Ufficio.

Al riguardo, le SS.LL. avranno cura di coordinare l'attività di addestramento degli Agenti in prova, favorendo le attività di particolare interesse formativo, in relazione alle funzioni che gli stessi andranno a svolgere una volta conseguita la nomina ad Agente della Polizia di Stato.

Si richiama l'attenzione sulla necessità, come peraltro espressamente previsto nel citato decreto dipartimentale, che gli Agenti in prova non operino isolati, ma affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali e qualità personali e animato da adeguata spinta motivazionale, rispetto al delicato e basilare compito.

Al termine del periodo di applicazione pratica, le SS.LL. redigeranno, per ciascun Agente in prova, una relazione in cui dovrà essere espresso un **giudizio "favorevole" ovvero "non favorevole"**, in relazione all'impegno, alle capacità professionali ed ai risultati conseguiti. Nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

formulazione del giudizio, si dovrà altresì tenere conto del comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In caso di giudizio “non favorevole”, in particolare:

- la relazione dovrà essere congruamente e sufficientemente motivata;
- si dovrà fare espresso riferimento alle opportunità professionali proposte all'Agente in prova, agli stimoli offerti e alle indicazioni allo stesso fornite, per consentirgli di conseguire al meglio, i risultati professionali attesi;
- si dovrà tenere conto sia delle risultanze del fascicolo personale, che del giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore dell'Istituto di formazione.

Per completezza di informazioni si evidenzia che, il citato art. 6 bis al comma 6 recita “*gli Agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole*” e che l'art. 6 ter comma 1 lett. e), prima richiamato, prevede che sono dimessi dal corso “*gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'art. 6 bis –comma 6*”.

Inoltre, si specifica che, per i frequentatori che dovessero essere “temporaneamente assegnati” ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 254/99 o ad altro titolo, a Uffici o Reparti diversi da quello di prima assegnazione, il giudizio e la relazione finale dovrà tenere conto del parere espresso in merito dal funzionario responsabile dell'ufficio di assegnazione temporanea.

Per curare al meglio l'inserimento nel contesto formativo/lavorativo degli Agenti in prova e consentire alle SS. LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi e di informazioni di rilievo, le Scuole competenti completeranno rapidamente tutte le incombenze di carattere burocratico – amministrativo, curando che la trasmissione dei fascicoli personali avvenga senza ritardo.

Durante il periodo di applicazione pratica gli Agenti in prova potranno fruire di periodi di **assenza dal servizio** (congedo ordinario, congedo straordinario, L.104/92 ecc.) secondo le vigenti disposizioni, essendo gli stessi equiparati al personale in ruolo e quindi destinatari degli stessi diritti e doveri del personale in servizio effettivo, ivi comprese le disposizioni pattizie concernenti l'orario di servizio.

Si precisa che l'art 6 ter del D.P.R. 335/82 prevede, tra l'altro, un limite massimo di assenza dal corso di 60 giorni (elevabile a 90 giorni, nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso), per cui particolare attenzione dovrà essere posta nel computo delle assenze dal servizio, considerato che il superamento dei limiti previsti può determinare la dimissione dal corso. Non concorrono nel computo dei giorni di assenza, quelli determinati dalle richieste di testimonianza disposte dall'Autorità Giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Codesti Uffici, pertanto, avranno cura di monitorare con la massima attenzione il computo totale delle assenze, tenendo conto del dato che le Scuole avranno tempestivamente trasmesso, cui andranno sommate le eventuali assenze effettuate durante il periodo di applicazione pratica.

Al riguardo, si sottolinea che dovranno essere mantenuti stretti contatti con le direzioni delle scuole, al fine di assicurare la puntuale e corretta gestione delle assenze.

Appare utile evidenziare che, fino al termine del periodo di applicazione pratica, i **provvedimenti di dimissione e di espulsione** dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, **su proposta del Direttore dell'Istituto di Istruzione.**

Pertanto, qualora si verificasse l'esigenza di adottare tali provvedimenti (ad esempio per richiesta di dimissioni del dipendente, maternità, superamento del limite massimo di assenza, l'espulsione dal corso degli Agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, ecc...) le SS.LL, provvederanno ad inoltrare, tempestivamente, al Direttore della Scuola presso la quale l'Agente in prova ha frequentato il periodo residenziale del corso, una dettagliata relazione ai fini dell'avvio della conseguente procedura amministrativa.

Per completezza di informazioni, si evidenzia che, fino al termine del periodo di applicazione pratica (3.04.19), gli Agenti in prova mantengono lo *status* di frequentatori di corso e, pertanto, dovrà essere loro assicurata la fruizione dell'alloggio presso strutture dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 782/85 e del vitto secondo le vigenti disposizioni.

Tutto ciò premesso, si raccomanda alle **SS.LL di voler disporre che:**

- **entro il 25 marzo 2019** vengano trasmesse, a mezzo "Posta Elettronica Certificata" - PEC alla Scuola di provenienza le seguenti informazioni:
 - a) giudizio riportato da ciascuno degli Agenti in prova assegnati, specificando se "favorevole" o "non favorevole" e, in quest'ultimo caso, completo della relativa relazione;
 - b) riepilogo dei casi di superamento dei limiti di assenza (ove sussistenti);
 - c) riepilogo dei casi di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione (ove presenti).
- **entro il 28 marzo 2019**, vengano trasmesse, a mezzo "Posta Elettronica Certificata" - PEC alla Scuola di provenienza tutte le restanti relazioni.

In relazione a quanto sopra, **le Scuole in indirizzo, sono pregate di:**

- rendere disponibile, a ogni Agente in prova, (anche su supporti informatici) copia della presente circolare che sarà pubblicata anche sul portale DOPPIAVELA;
- fornire ogni utile contributo durante il periodo di applicazione pratica agli Uffici e Reparti di assegnazione, sensibilizzando il personale dipendente alla massima collaborazione, al fine di assicurare unità di indirizzo, all'attività gestionale dei frequentatori del 201° corso;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

- avviare tempestivamente, le procedure di dimissioni dal corso sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ufficio di assegnazione, interessando direttamente la Direzione Centrale per le Risorse Umane e questa Direzione Centrale per conoscenza;
- inviare tempestivamente le **relazioni con giudizio "non favorevole"** alla Direzione Centrale per le Risorse Umane e a questa Direzione per conoscenza, al fine della predisposizione del relativo provvedimento finalizzato alla "ripetizione" del periodo di applicazione pratica;
- inviare, **entro il 28 marzo 2019**, a questa Direzione Centrale un prospetto riepilogativo dei nominativi degli Agenti in prova con indicato, di fianco a ciascuno, il giudizio riportato ("favorevole" o "non favorevole") e ogni altra eventuale informazione ritenuta utile.

Sarà cura di questa Direzione Centrale provvedere ad informare il competente Servizio della Direzione Centrale per le Risorse Umane dell'esito finale dello svolgimento dell'applicazione pratica da parte di tutti gli Agenti in prova, ad esclusione dei casi particolari che saranno oggetto di separata e tempestiva corrispondenza, così come precedentemente indicato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pelizzari



Allegato nr. 1

Tabella formazione e abilitazioni conseguite dagli agenti in prova del 201° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.

Attestati:

- Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 37 D.L. 81/2008).
- Formazione per Addetti al Primo Soccorso.
- Formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio basso.

Conseguimento:

- Patente ministeriale di guida certificato 2.
- Abilitazione all'uso del lanciatore Franchi GL40/90

Formazione:

- Banca dati SDI – svolgimento degli argomenti previsti nella sezione dedicata agli approfondimenti teorico-pratici con acquisizione delle competenze nel campo della consultazione e dell'alimentazione della banca interforze, quale strumento di supporto ai servizi della Polizia di Stato e in particolare, dei servizi di controllo del territorio.
- Formazione sull'utilizzo della fondina in polimero e fascia in velcro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni recante il Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed, in particolare, l'articolo 6 bis che disciplina i corsi per allievi agenti della Polizia di Stato;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 1983 recante il Regolamento degli Istituti di Istruzione;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 28 maggio 1985 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modificazioni;
- VISTO il proprio Decreto nr. 333-B/12D.2.17/6686 datato 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 26 maggio 2017 con il quale, per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, all'art.1 lettera c) è stato indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 76 posti - riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso -, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;
- VISTO il proprio Decreto n. 333. A/9802.A2 datato 23 ottobre 2017 con il quale, all'art. 3 co.3, sono stati incrementati di 200 unità i 76 posti di cui al punto precedente, per un totale di 276 posti;
- CONSIDERATO che è necessario avviare, senza ritardo, il relativo corso di formazione che sarà denominato "201° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la nota n. 333-B/ 5832 del 9 marzo 2018 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che al corso saranno avviati 276 allievi;
- ATTESA la necessità di stabilire le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità e le prove d'esame del 201° Corso;
- VISTO il comma 7 dell'art 6 bis del D.P.R. 335/82 e successive modificazioni che stabilisce, tra l'altro, che la durata dei periodi di formazione ed applicazione pratica sono stabiliti con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- VISTA la proposta del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione concernente il Piano degli Studi del corso in argomento, che corrisponde sia alle finalità formative indicate nelle disposizioni normative concernenti i corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, sia alle esigenze ed ai fabbisogni formativi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con il relativo Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze n.500/B/AGC.7/3215 del 20 dicembre 2001 ed il decreto del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione n. B2/AGC.7.12417 datato 21.9.2011 adottato in attuazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), con cui sono stati rideterminati i compensi per l'insegnamento e per le esercitazioni nei corsi svolti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato;
- VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2018 emanata dal Ministro dell'Interno con provvedimento n. 15500/1.2018 in data 1° marzo 2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1

(Disciplina del decreto)

1. Il presente decreto istituisce il 201° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e ne definisce le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione, le prove d'esame, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità e per la redazione della graduatoria finale, nonché le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica.

Art. 2

(Durata del corso)

1. Il corso, della durata di dodici mesi si svolgerà dal 4 aprile 2018 al 3 aprile 2019. Esso è articolato in due semestri: il primo finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo al completamento del periodo di formazione presso gli Istituti di Istruzione e all'applicazione pratica.
2. Dal 4 aprile 2018 al 3 ottobre 2018 si svolge il primo semestre del corso presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza e la Scuola Pol.G.A.I. di Brescia; al termine di tale periodo gli allievi, riconosciuti idonei, sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
3. Dal 4 ottobre 2018 al 3 aprile 2019, si svolge il secondo semestre suddiviso in due fasi: la prima (4 ottobre - 3 dicembre 2018), della durata di due mesi è finalizzata al completamento del periodo di formazione presso gli Istituti di Istruzione e la seconda, della durata di quattro mesi (4 dicembre - 3 aprile 2019) è di applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti di assegnazione.
4. Al termine della prima fase del secondo semestre, gli agenti in prova, completate e superate tutte le prove d'esame di cui al successivo articolo 10 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, sono assegnati agli Uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ove svolgono il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 12.

Art. 3

(Articolazione dell'orario di servizio)

1. Le attività formative a carattere residenziale presso le Scuole della Polizia di Stato, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività stilato dalla direzione della Scuola.
3. Il calendario settimanale delle attività costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4

(Frequenza del corso)

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di sei ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del titolare dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Art. 5

(Piano degli Studi)

1. In aderenza alla proposta formulata dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, è approvato il Piano degli Studi indicato nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, sulla base del monitoraggio delle attività formative, è delegato ad integrare il programma previsto dal Piano degli Studi con eventuali lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualità, in relazione anche alle opportunità che dovessero presentarsi durante il corso.
3. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione potrà autorizzare la partecipazione dei frequentatori a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di uffici di polizia o di uffici di altre Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attività svolta (Questura, Uffici di Specialità della Polizia di Stato, Uffici delle altre Forze di Polizia nonché della Polizia Municipale e Uffici Giudiziari), con eventuale partecipazione dei frequentatori ad udienze penali presso il Tribunale.

Art. 6

(Incarichi di insegnamento)

1. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione è delegato ad adottare, per il corso disciplinato dal presente decreto, i provvedimenti di conferimento degli incarichi di insegnamento, sentiti i Direttori delle Scuole, con la relativa assegnazione del numero di ore di docenza.
2. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il provvedimento di cui al comma 1, a richiesta del docente ovvero qualora siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.

Art. 7

(Giudizio di idoneità al servizio di polizia)

1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso, per ciascun frequentatore, dal Direttore della Scuola ove si svolge il corso.
2. Esso deve essere formulato in due momenti: il primo coincidente con la conclusione del primo semestre di corso ed il secondo con il completamento del periodo di formazione presso gli Istituti di Istruzione.
3. Il primo giudizio si concreta in un sintetico giudizio di idoneità/non idoneità al servizio di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Il secondo giudizio è espresso, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio, in relazione ai seguenti 8 parametri di valutazione:
 - a) qualità morali e di carattere;
 - b) senso del dovere e della disciplina;
 - c) senso della responsabilità;
 - d) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali;
 - e) capacità comunicative e qualità dei rapporti interpersonali;
 - f) capacità all'interazione di gruppo;
 - g) spirito di iniziativa;
 - h) spirito di servizio ed assiduità dimostrata.
5. A ciascun parametro di valutazione deve essere attribuito un punteggio da 1 a 3.
6. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 15/24.

Art. 8

(Commissioni esaminatrici)

1. E' istituita una Commissione Unica d'esame e una Commissione d'esame per ogni Scuola ove si svolge il Corso.
2. La Commissione Unica d'esame è composta dai Direttori delle Scuole interessate e da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, individuato dal Presidente della Commissione Unica, fra coloro che prestano servizio presso le Scuole interessate dal corso. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo e quelle di Segretario da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso la Scuola diretta dal Presidente della stessa Commissione Unica.
3. Le Commissioni d'esame sono composte dal Direttore della Scuola che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato-con qualifica non superiore a Vice Questore - in servizio presso la medesima Scuola e da uno in servizio presso la Questura nel cui ambito territoriale insiste la Scuola, designato dal Questore. Le funzioni di Presidente della Commissione d'esame, in caso di assenza o impedimento del titolare, saranno assunte dal componente di qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di Segretario delle Commissioni d'esame sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso l'Istituto ove la stessa è insediata.
5. Per garantire il funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al presente articolo, deve essere nominato un adeguato numero di supplenti, sia per i componenti che per i segretari.
6. Le Commissioni d'esame sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto tra quelli che hanno curato il percorso formativo.
7. Le Commissioni esaminatrici di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 9

(Comitati di Vigilanza)

1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove, le Commissioni d'esame possono essere affiancate da Comitati di Vigilanza nominati dai Direttori degli Istituti, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Art. 10

(Prove d'esame - Sessione ordinaria e straordinaria)

1. Le prove d'esame consistono in quattro prove teoriche, una prova pratica di difesa personale e tecniche operative, nonché nel conseguimento dell'abilitazione al tiro.
2. Le prime tre prove teoriche si svolgono al termine di ciascuno dei tre "Moduli Formativi" indicati nel Piano degli Studi, mentre la quarta prova, relativa alle conoscenze acquisite nelle "Unità Integrate" e nell'Area Addestrativa indicate nel medesimo Piano degli Studi, ha luogo al termine del periodo formativo a carattere residenziale presso le Scuole.
3. Le quattro prove-uguali in tutte le Scuole ove si svolge il corso- sono costituite da test a risposta multipla, distribuiti ai frequentatori contemporaneamente in sede di svolgimento dell'esame.
4. Per ognuna delle prove di cui al comma precedente il questionario è costituito da 60 domande. Per ciascuna risposta esatta è attribuito 0,50 di punto, ove il frequentatore non risponda alla domanda sono attribuiti 0 punti, mentre sono decurtati 0,10 di punto se la risposta è errata.
5. Gli esami teorici si intendono superati qualora il frequentatore abbia conseguito una votazione complessiva nelle quattro prove non inferiore a 70 punti.
6. Al risultato numerico delle prove indicato nel comma precedente deve essere sommato, ai fini della redazione della graduatoria finale, il punteggio risultante dal giudizio di idoneità, secondo i criteri determinati dal precedente articolo 7.
7. La prova pratica di difesa personale e tecniche operative si svolge dinanzi alla Commissione d'esame. Essa consiste nell'esecuzione di due esercizi, estratti a sorte dal candidato, tra quelli predisposti dalla Commissione Unica d'esame. I due esercizi, costituenti un'unica prova, possono essere eseguiti anche disgiuntamente, ferma restando l'unicità del giudizio finale complessivo di "idoneità" o "non idoneità".
8. Il contenuto dei questionari, nonché gli strumenti per la correzione dei test, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione Unica d'esame di cui all'articolo 8, comma 2.
9. La Commissione Unica d'esame individua, altresì, le modalità pratiche di accertamento dell'idoneità per la difesa personale e per le tecniche operative, mediante la predefinitone di un insieme di esercizi, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria.
10. Il calendario degli esami è stabilito dalla Commissione Unica d'esame.
11. I frequentatori che, senza grave motivo accertato dal Presidente della Commissione Unica d'esame, non si presentino alle prove d'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
12. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione Unica d'esame, non abbiano potuto partecipare agli esami, sono ammessi a sostenerli in sessione straordinaria da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione dell'impedimento, ovvero dalla riacquistata idoneità al servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

13. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
14. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami, le verifiche e le altre prove previste dal piano di studio compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.
15. L'abilitazione al tiro si consegue nell'ambito del corso di formazione disciplinato dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
16. I risultati delle prove d'esame sono pubblicati, senza ritardo, mediante affissione all'albo della Scuola ove si svolge il corso.

Art. 11

(Graduatoria parziale e graduatoria finale di merito)

1. La Commissione Unica d'esame compila la graduatoria finale di merito, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame.
2. La graduatoria di cui al comma precedente è redatta, sommando alla votazione complessiva nelle quattro prove teoriche, di cui al precedente articolo 10, il punteggio risultante dal giudizio di idoneità, espresso secondo i criteri stabiliti nel precedente articolo 7.
3. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.
4. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, andranno ad occupare nella graduatoria di merito il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.
5. La graduatoria finale è pubblicata mediante affissione all'albo della Scuola, in contemporanea in tutte le sedi ove si svolge il corso.

Art. 12

(Periodo di applicazione pratica)

1. Il periodo di applicazione pratica si svolge dal 4 dicembre al 3 aprile 2019 presso gli Uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ove gli agenti in prova saranno assegnati.
2. Gli agenti in prova, durante questo periodo, dovranno espletare le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti in relazione alle esigenze di servizio del reparto o dell'ufficio.
3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non potranno mai operare isolati, ma saranno costantemente affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali e qualità personali, animato da adeguata spinta motivazionale.
4. I Direttori delle Scuole competenti, ai fini della gestione della posizione amministrativa degli agenti in prova, cureranno l'invio ai Reparti ed Uffici delle informazioni e delle risultanze del fascicolo personale degli stessi.
5. Il Dirigente del Reparto o dell'Ufficio presso cui si svolge il periodo di applicazione pratica, al termine dello stesso, dovrà redigere una relazione nella quale illustra l'impegno, il comportamento tenuto ed i risultati conseguiti dall'agente in prova, nonché le capacità professionali dallo stesso evidenziate. Qualora detta relazione dovesse risultare non favorevole, essa dovrà essere congruamente e sufficientemente motivata, sia con riferimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

alle indicazioni fornite ed agli stimoli offerti all'agente in prova per conseguire risultati positivi, sia in relazione al giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore della Scuola.

6. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa alla Scuola ove l'agente in prova ha frequentato il corso per gli aspetti di competenza. Quest'ultima provvederà a comunicarne gli esiti alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione e alla Direzione Centrale per le Risorse Umane per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
7. Nell'ipotesi di relazione "non favorevole", gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito "non favorevole", sono dimessi dal corso.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
2. La spesa relativa al presente decreto farà carico al Centro di Responsabilità "Dipartimento della Pubblica Sicurezza "programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", Capitolo di bilancio 2721-1, per l'esercizio finanziario 2018.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli